



DELIBERA N. 11/22/CIR

**RIGETTO DEL RICORSO IN OPPOSIZIONE DINANZI ALLA
COMMISSIONE PER LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DELL'AUTORITÀ
PROMOSSO DALLA SOCIETÀ ERRETIEMME S.R.L. AVVERSO LA
COMUNICAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA DI
CONTROVERSA PRESENTATA CONTRO L'OPERATORE DI RETE DELTA
TV S.R.L.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 luglio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito il *Codice*);

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” (di seguito la *Legge di Bilancio 2018*);

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” (di seguito la *Legge di Bilancio 2019*);

VISTA la delibera n. n. 226/15/CONS, del 20 aprile 2015, recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori*” (di seguito *Regolamento*), come da ultimo modificata dalla delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le*

garanzie nelle comunicazioni”, come da ultimo modificata dalla delibera n. 124/22/CONS del 13 aprile 2022;

VISTO il “Bando per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione ad operatori di rete dei diritti d’uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale Area Tecnica n. 15 (Puglia e Basilicata) – Rete di II livello n. 1 (Canale 32, Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi)” (di seguito, *Bando per OdR*) di cui alla determina del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero o MISE) del 15 dicembre 2020;

VISTO, in particolare, l’Allegato 2 al suddetto *Bando per OdR* recante fac-simile dell’ “Offerta di servizio contenente le condizioni tecnico-economiche del servizio di accesso alla capacità trasmissiva destinato ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale relativa al Bando di gara per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio digitale terrestre ad operatori di rete locali (art. 1, comma 1033, della legge n. 205/2017) relativo alla rete locale di 2° livello n. 1 dell’Area Tecnica n. 15 (Puglia e Basilicata)”;

VISTE le “Graduatorie per l’assegnazione ad operatori di rete dei diritti d’uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale” per l’Area Tecnica 15 – Puglia e Basilicata, approvate con determina della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (DGSCERP) del MISE del 7 maggio 2021;

VISTO il “Bando per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’area tecnica n. 15 – Puglia e Basilicata” (di seguito, *Bando per FSMA*) di cui alla determina della DGSCERP del MISE del 14 settembre 2021, pubblicata il 21 settembre 2021;

VISTO, in particolare, l’Allegato sub 2) al suddetto *Bando per FSMA* recante “Offerta di servizio contenente le condizioni tecnico-economiche del servizio di accesso alla capacità trasmissiva destinato ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale relativo alla rete locale di 2° livello n. 1 dell’Area Tecnica n. 15 (Puglia e Basilicata)” dell’operatore di rete locale Delta TV S.r.l.;

VISTA la “Nuova graduatoria FSMA AT15 – Puglia e Basilicata” approvata con determina della DGSCERP del MISE dell’11 gennaio 2022;

VISTA la “*Graduatoria definitiva dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale per l’Area Tecnica n. 15 – Puglia e Basilicata*”, approvata con determina della DGSCERP del MISE del 7 marzo 2022;

VISTA la nota del 12 maggio 2022 (prot. Agcom n. 0154253 di pari data) con la quale la società ERRETIEMME S.r.l. (di seguito la Società), ai sensi del *Regolamento*, ha presentato istanza per la risoluzione della controversia insorta avverso l’operatore di rete Delta TV S.r.l. (di seguito anche l’Operatore), aggiudicatario della prima rete di secondo livello dell’Area Tecnica (AT) n. 15 – Puglia e Basilicata, in virtù delle procedure indette dal Ministero;

VISTE le informazioni fornite dall’operatore Delta TV con comunicazione del 24 maggio 2022 (prot. Agcom n. 0167275 di pari data), in riscontro alla richiesta di elementi formulata dalla Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche dell’Autorità (la *Direzione*) in data 19 maggio 2022 (prot. Agcom n. 0161438);

VISTA la comunicazione con cui, in data 7 giugno 2022, la *Direzione* ha notificato a ERRETIEMME S.r.l. che l’istanza di avvio della controversia è inammissibile per manifesta infondatezza, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del *Regolamento*;

VISTO il ricorso gerarchico in opposizione sottoposto da ERRETIEMME S.r.l. alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell’Autorità (CIR), con nota del 17 giugno 2022 (acquisita al prot. Agcom n. 0191180 in pari data)), avverso la predetta comunicazione di inammissibilità;

CONSIDERATO che la parte ricorrente, nella documentazione del ricorso, non ha presentato elementi ulteriori rispetto a quelli già forniti alla *Direzione*;

AVUTO RIGUARDO agli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

la Legge 27 dicembre 2017, n. 205¹ (di seguito denominata *Legge di Bilancio*), come modificata dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145², in attuazione della decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione, ha disciplinato e scadenzato il rilascio delle frequenze in banda 700 MHz (c.d. *refarming*) da parte degli operatori di radiodiffusione,

¹ Recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”.

² Recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”.

nonché il conseguente riassetto del sistema radiotelevisivo italiano su piattaforma digitale terrestre (nazionale e locale) alla luce della dotazione di risorse spettrali rimaste a disposizione per il servizio *broadcasting* (da 174 a 230 MHz e da 470 a 694 MHz).

Le Leggi in questione hanno definito un processo attuativo del *refarming* articolato in differenti fasi e relativi procedimenti in capo all’Autorità e al Ministero, nell’ambito delle rispettive prerogative.

In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1033, della *Legge di Bilancio* sono state demandate al Mise le procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze a operatori di rete ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva a FSMA (fornitori di servizi di media audiovisivi) in ambito locale. Parimenti, al fine di determinare i soggetti aventi titolo ad utilizzare la suddetta capacità trasmissiva, sono stabilite dal Mise, ai sensi dell’articolo 1, comma 1034, le procedure per la predisposizione, per le varie aree tecniche del territorio nazionale, di graduatorie degli FSMA locali che possono utilizzare la capacità trasmissiva messa a disposizione dagli operatori di rete aggiudicatari delle frequenze locali nello stesso ambito³. Il Legislatore, al citato comma, ha inoltre precisato che *“La fornitura di capacità trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre di cui al comma 1033, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale avviene sulla base di una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda”*.

In data 15 dicembre 2020, il Ministero, in attuazione del richiamato articolo 1, comma 1033, della *Legge di Bilancio*, ha pubblicato i Bandi per l’assegnazione ad operatori di rete dei diritti d’uso di frequenze per l’esercizio del servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, Area Tecnica n. 15 (Puglia e Basilicata) di cui al PNAF, relativi alla rete locale di primo livello n. 1 (Canale 42), di secondo livello n. 1 (Canale 32,

³ Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 1033, entro il 30 marzo 2019, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure per predisporre, per ciascuna area tecnica di cui al comma 1030, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. La fornitura di capacità trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre di cui al comma 1033, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale avviene sulla base di una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda. Nel caso in cui l’accordo non sia raggiunto con fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che rientrano in posizione utile nella graduatoria di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori medesimi. In linea con la sequenza di rilasci e attivazioni di frequenze nell’arco del periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 nelle aree geografiche di cui al comma 1032, lett. a), le procedure di cui al presente comma si concludono nel periodo dal 30 ottobre 2019 al 30 giugno 2021.

Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi), di secondo livello n. 2 (Canale 29, Provincia di Potenza) e di secondo livello n. 3 (Canale 34, Provincia di Potenza).

Ai fini della partecipazione alla suddetta procedura, secondo quanto espressamente previsto dai citati Bandi di gara (articolo 3, comma 3), agli operatori di rete è stato richiesto di fornire al Ministero, in allegato alla domanda, l'“*Offerta di servizio*” che si impegnavano ad applicare ai fornitori di servizi audiovisivi (FSMA), specificando le condizioni tecnico-economiche del servizio offerto, ivi inclusi i prezzi massimi di accesso alla capacità trasmissiva, secondo il fac-simile, *Allegato 2*, che costituisce parte integrante del Bando. Secondo quanto stabilito nel Bando di gara, tale Offerta di Servizio, pur non concorrendo a formare il punteggio ai fini del collocamento in graduatoria, sarebbe stata oggetto di pubblicazione sul sito del Ministero in caso di aggiudicazione della procedura.

Al successivo articolo 11, comma 4, del Bando di gara per operatore di rete si legge altresì che “*L'operatore aggiudicatario si impegna a cedere capacità trasmissiva ai FSMA, che ne facciano richiesta, selezionati, secondo i vincoli e gli obblighi definiti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 1034 della Legge di Bilancio 2018. L'operatore deve rispettare quanto definito nell'Offerta di servizio e gli obblighi di utilizzo effettivo della capacità trasmissiva, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 e Allegato 1, lett. B, p. 7 del Codice delle comunicazioni elettroniche. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti da tali disposizioni, trovano applicazione le previsioni di cui l sopra citato art. 14, comma 9 del Codice delle comunicazioni elettroniche*”.

Con riguardo alle “*Condizioni economiche*” di cessione della capacità trasmissiva richiesta dagli FSMA utilmente collocati in graduatoria, l' “*Allegato 2 - Offerta di Servizio*” al Bando di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze prevede che siano esplicitamente indicati dall'operatore di rete il “*Corrispettivo massimo richiesto per la cessione di 1 Mbit/s della capacità trasmissiva nella fase di transizione in tecnica digitale DVB-MPEG4 (per l'intera fase di transizione)*” ed il “*Corrispettivo massimo richiesto per la cessione di 1 Mbit/s della capacità trasmissiva dopo la fase di transizione in tecnica digitale DVB-T2/HEVC*”. Il suddetto Allegato prevede, altresì, che “*Le condizioni economiche richieste non potranno essere peggiorative rispetto a quelle praticate, in situazioni equivalenti, al momento della pubblicazione del presente bando di gara.*”

Sul punto, il Ministero, nel pubblicare le risposte ai quesiti sui Bandi per operatori di rete locali, in relazione al quesito⁴ relativo all' Allegato 2 al Bando *ove: “si richiede di*

⁴ Cfr. FAQ n. 68 disponibile al link https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Risposte_Quesiti_bandi_OR_locali_-_gennaio_2021.pdf

chiarire: a) Cosa si intende per “situazioni equivalenti” e a quale soggetto giuridico si debba fare riferimento per valutare l’applicazione di tali condizioni (ad es. condizioni applicate dal/i partecipante/i e/o da determinati operatori terzi di mercato)? b) Qualora il soggetto partecipante non abbia esperienza/precedenti in merito all’applicazione di condizioni economiche inerenti all’offerta dello specifico servizio oggetto del bando, si conferma che tale criterio non sia applicabile? c) Quali sono i parametri di riferimento oltre al corrispettivo al fine di considerare e condizioni applicate “non peggiorative”?”, ha precisato quanto segue: “Viene chiesto di offrire condizioni economiche non peggiorative in situazioni oggettivamente simili rispetto a quelle praticate, al momento della pubblicazione del bando, dall’operatore che formula l’offerta di servizio rivolta ai fornitori di contenuti operanti nell’area tecnica per cui concorre. Per gli operatori che non hanno già in essere contratti di cessione di capacità trasmissiva nell’area tecnica di cui trattasi il prezzo non potrà essere ingiustificatamente superiore ai prezzi di mercato relativi a tale area. Per condizioni economiche si intende il corrispettivo praticato”.

In conformità ai suddetti Bandi, con determina della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del MISE del 7 maggio 2021 sono state approvate le graduatorie per l’Area Tecnica 15 – Puglia e Basilicata, relative alla rete locale di primo livello n. 1 e alla rete locale di secondo livello n. 1, per le quali sono risultati aggiudicatari dei diritti d’uso delle frequenze, rispettivamente, l’operatore Rai Way (per rete locale di primo livello n. 1) e l’operatore Delta TV (per la rete locale di secondo livello n. 1).

Con riferimento alla rete locale di secondo livello n. 1, l’operatore di rete Delta TV nella suddetta *Offerta di Servizio*, ha indicato un “*corrispettivo massimo richiesto per la cessione di 1 Mbit/s della capacità trasmissiva nella fase di transizione in tecnica digitale DVB-MPEG4 (per l’intera fase di transizione)*” pari a € 30.000 oltre IVA all’anno ed un “*corrispettivo massimo richiesto per la cessione di 1 Mbit/s della capacità trasmissiva dopo la fase di transizione in tecnica digitale DVB-T2/HEVC*” pari a € 30.000 oltre IVA all’anno.

L’Offerta di Servizio così formulata dall’operatore Delta TV con riferimento alla rete locale di secondo livello n. 1 (CH 32, Province di BA-BT-BR) è stata pertanto formalmente vagliata dal Ministero ai fini suddetti ed allegata, come parte integrante e sostanziale, al “*Bando per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’area tecnica n. 15 – Puglia e Basilicata*” (di seguito, Bando FSMA) pubblicato dal MISE il 21 settembre 2021.

Ai sensi dell’articolo 7 del suddetto Bando FSMA, “*1. A seguito della pubblicazione della graduatoria di cui al comma 6 dell’art. 6 del presente bando inizierà la fase delle negoziazioni commerciali tra gli operatori di rete ed i fornitori di servizi*

media assegnatari del diritto a negoziare. 2. Le negoziazioni commerciali tra operatori di rete e FSMA dovranno dare luogo ad un accordo entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma precedente. 3. Le negoziazioni avverranno sulla base dell'offerta di servizio predisposta da ciascun operatore di rete ed allegata sub 1) e sub 2) al presente bando.”

In particolare, nel merito dei prezzi indicati dagli operatori di rete nella rispettiva Offerta di Servizio, il Ministero, sul proprio sito *web*⁵, ha chiarito che: *“Il prezzo indicato dall'operatore di rete aggiudicatario nella propria offerta di servizio deve intendersi come prezzo massimo. In caso di accesso alla fase di negoziazione commerciale il partecipante contratterà direttamente con l'operatore di rete aggiudicatario il prezzo finale della capacità trasmissiva, che potrà quindi essere oggetto di sconto [...]”*.

Nella fase negoziale di cui all'art. 7 del Bando di gara, che è, pertanto, di esclusiva competenza del Ministero, deve essere comunicato allo stesso Ministero quanto specificato dal successivo comma 7: *“Della conclusione degli accordi commerciali, con indicazione del prezzo convenuto e della relativa durata, nonché della quantità di capacità trasmissiva concordata, sia per il periodo transitorio che a regime, dovrà essere data comunicazione al RUP via pec da entrambe le parti, anche congiuntamente, entro il termine perentorio del giorno successivo alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2”*.

Come emerge dal quadro generale fin qui tracciato, il Legislatore con la *Legge di Bilancio 2018 e 2019* ha assegnato al MISE piena competenza sia sulla disciplina che sulla gestione dell'intero processo di riassetto del sistema radiotelevisivo in ambito locale, spettando al MISE, da un lato, la definizione delle regole relative alle procedure di selezione degli operatori di rete e degli FSMA in ambito locale, dall'altro lato, l'effettiva realizzazione e gestione delle procedure di gara.

In tale contesto, la competenza dell'Agcom a risolvere le eventuali controversie tra operatori in tale specifica materia è delineata non già da una norma di rango primario, bensì dallo stesso disciplinare del Ministero (Bando FSMA) che, come visto, demanda all'Autorità la risoluzione delle controversie che eventualmente sorgano nella fase di negoziazione tra un operatore di rete ed un fornitore di servizi media, nell'ambito della procedura pubblica di assegnazione della capacità trasmissiva, gestita dallo stesso Ministero e definita mediante la pubblicazione di apposite graduatorie.

Nella fattispecie all'esame, la doglianza espressa dalla Società RTM attiene al corrispettivo richiesto per la cessione della capacità trasmissiva nella fase transitoria in DVB-T/MPEG4 e a regime, in DVB-T2/HEVC. L'istante chiede altresì all'Autorità, oltre

⁵ Cfr. FAQ nn. 129 e 181 disponibile al link <https://www.mise.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/2042624-procedura-assegnazione-fsma-reti-locali-1-e-2-livello-domande-frequenti-faq>

che pronunciarsi circa la corretta applicazione dell'art. 1337 c.c. (buona fede nelle negoziazioni commerciali), che in generale esula dal perimetro delle competenze dell'Autorità, nell'ambito del procedimento di risoluzione della controversia, anche di *“stabilire l'equo prezzo della capacità trasmissiva secondo le quotazioni del mercato previgente alla transizione del DVB/M[P]EG4 e, a regime, del DVB-T2/HEVC secondo l'impegno assunto da Delta TV S.R.L. nel Bando di gara per l'assegnazione delle frequenze senza del quale impegno non avrebbe ottenuto l'abilitazione ministeriale”*.

Tanto premesso, non può non rilevarsi che una siffatta richiesta risulta manifestamente infondata, in primo luogo in ragione del fatto che la cessione della capacità trasmissiva non costituisce, allo stato, un mercato rilevante suscettibile di regolamentazione ex-ante. Di conseguenza, i prezzi di vendita della suddetta capacità non sono prezzi regolati, né gravano sugli operatori di rete gli obblighi previsti dal *Codice* per i soggetti dotati di significativo potere di mercato (SMP) nei mercati rilevanti delle comunicazioni elettroniche. Al contrario, è lo stesso Legislatore che, nella *Legge di Bilancio* esplicitamente precisa, all'articolo 1, comma 1034, che la fornitura di capacità trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale avviene sulla base di una negoziazione commerciale.

In secondo luogo, lo specifico aspetto relativo alle condizioni economiche di cessione, da parte degli operatori di rete, della capacità trasmissiva agli FSMA utilmente collocati in graduatoria è già stato oggetto del vaglio del Ministero, il quale, ai sensi del Bando di gara per operatori di rete, ha richiesto, come condizione di partecipazione alla selezione, la trasmissione dell'Offerta di Servizio di cessione della capacità trasmissiva, con esplicita indicazione dei corrispettivi massimi nella fase di transizione in tecnica digitale DVB-T/MPEG4 (per l'intera fase di transizione) e dopo la fase di transizione in tecnica digitale DVB-T2/HEVC, precisando che le condizioni economiche richieste non sarebbero potute essere peggiorative rispetto a quelle praticate, in situazioni equivalenti, al momento della pubblicazione del bando di gara. L'Offerta di Servizio è, dunque, un documento necessario alla partecipazione alla gara per l'assegnazione delle frequenze, che tutti gli operatori di rete partecipanti alla selezione erano tenuti a fornire, sotto la propria responsabilità, al Ministero.

L'Offerta di Servizio presentata dall'operatore ai fini della partecipazione al Bando per operatori di rete è stata, pertanto, già scrutinata dal Ministero, che, approvate le graduatorie per l'Area Tecnica 15 – Puglia e Basilicata, ha assegnato i diritti d'uso delle frequenze relative alla rete locale di secondo livello n. 1 (CH 32, Province di BA-BT-BR) all'operatore Delta TV, la cui Offerta di Servizio è stata, pertanto, allegata, come parte integrante e sostanziale, al Bando per la selezione degli FSMA nel medesimo bacino di riferimento e pubblicata sul sito *web* del Ministero. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del

suddetto Bando, inoltre, le negoziazioni tra operatore di rete e FSMA sarebbero dovute avvenire proprio sulla base dell'Offerta di Servizio predisposta dall'operatore di rete ed allegata al Bando. Tale offerta di Servizio era inoltre nota al momento in cui la Società RTM ha partecipato alla selezione per l'aggiudicazione della capacità trasmissiva.

Alla luce delle riportate considerazioni, risulta evidente che un'eventuale pronuncia dell'Autorità in merito all'equità delle condizioni economiche di cessione della capacità trasmissiva si porrebbe in contrasto tanto con il dettato del Legislatore, quanto con le valutazioni operate dello stesso Ministero, alterando altresì le risultanze della relativa gara.

Da ultimo, occorre evidenziare che l'offerta economica presentata dall'operatore Delta TV alla società ERRETIEMME S.r.l. risulta in linea con quanto indicato dalla medesima Delta TV nell'Allegato n. 2 presentato al Ministero per la partecipazione alla suddetta gara e che Delta TV ha offerto le medesime condizioni a tutti i fornitori di servizi media audiovisivi utilmente collocati nella Graduatoria definitiva per la rete locale di 2° livello n. 1 dell'AT 15 Puglia e Basilicata;

RITENUTO di confermare le valutazioni operate dalla *Direzione* in merito all'inammissibilità, per manifesta infondatezza, dell'istanza di risoluzione della controversia avverso la società Delta TV s.r.l. presentata dalla società ERRETIEMME S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di non accogliere il ricorso gerarchico in opposizione presentato dalla società ERRETIEMME S.r.l.;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il rigetto dell'opposizione proposta da ERRETIEMME S.r.l. in data 17 giugno 2022 con nota acquisita al prot. Agcom n. 0191180 nei confronti dell'atto della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche di cui alla nota recante numero di protocollo 0179829 del 7 giugno 2022.
2. Il presente provvedimento è notificato a ERRETIEMME S.r.l. e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 19 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba